

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2015
288/2015/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE
REGIONALE DI TRASPORTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 giugno 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) 29 settembre 2005 (di seguito: DM 29 settembre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 aprile 2008 (di seguito: DM 22 aprile 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 120/01);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A, recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e, in particolare, l'Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del

trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 164/10 (di seguito: deliberazione VIS 164/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

FATTO

1. Con la deliberazione VIS 93/10, Allegato B, recante “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione), l’Autorità ha riscontrato, su alcune reti di trasporto regionale di proprietà di imprese di trasporto che alimentano reti di distribuzione del gas naturale, la presenza di punti di riconsegna (a dette reti di distribuzione) privi - almeno fino al mese di agosto 2009 - del relativo gruppo di misura (punto 3.4 della Relazione).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 164/10 sono stati avviati, nei confronti delle imprese titolari delle predette reti di trasporto, tra cui Retragas S.r.l. (di seguito: Retragas o società), procedimenti sanzionatori per non avere installato, al mese di agosto 2009, gli impianti di misura presso alcuni - nel caso di Retragas presso 135 - punti di riconsegna della propria rete, in violazione della deliberazione 166/05.
3. Con lettera 23 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 41686), Retragas ha chiesto di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio.
4. Con nota 6 novembre 2014 (prot. Autorità n. 31507) sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie.
5. Con nota 17 dicembre 2014 (prot. Autorità 36788), la società ha comunicato di voler rinunciare all’audizione finale, riservandosi in suo luogo di presentare una memoria difensiva, effettivamente acquisita dall’Autorità in data 2 febbraio 2015 (prot. Autorità 3785).

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. Il servizio di misura del gas naturale comprende l’attività di installazione e manutenzione degli strumenti di misura (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti (c.d. *meter reading*).
7. Storicamente, per le reti di trasporto, l’attività di *metering* è stata svolta dal soggetto proprietario dell’impianto di misura.
8. Tuttavia, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto e dispacciamento, adottata dall’Autorità con deliberazioni 120/01 - per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005 - e 166/05 - per il periodo compreso tra l’1

- ottobre 2005 e il 31 dicembre 2009 - ha attribuito all'impresa di trasporto l'attività di misura del gas prelevato dalla rispettiva rete.
9. Pertanto, nel periodo di applicazione dei predetti provvedimenti, l'impresa di trasporto era tenuta a installare, mantenere e gestire impianti di misura (attività remunerata attraverso la tariffa di trasporto) almeno presso i punti di riconsegna della propria rete.
 10. Tale assetto si applica a tutte le imprese che hanno iniziato a erogare il servizio su c.d. reti regionali di trasporto, durante il periodo di vigenza della deliberazione 120/01 e/o 166/05, in seguito alla c.d. riclassificazione della predetta rete (da rete di distribuzione a rete di trasporto). Infatti, le condizioni generali di accesso, contenute nei codici di rete di trasporto, pubblicate da queste imprese nei rispettivi siti internet prevedono che l'esercente (il servizio di trasporto) sia (proprietario e) gestore degli impianti di misura situati nella propria rete regionale.
 11. Nella specie, ai sensi del DM 22 aprile 2008 ("Classificazione delle reti di trasporto regionale"), i gasdotti di Retragas sono classificati come reti di trasporto regionale a decorrere dalla data del decreto stesso.
 12. Dunque, da tale data la società avrebbe dovuto installare i misuratori presso tutti i punti di riconsegna della propria rete. La Relazione ha, invece, evidenziato che, al mese di agosto 2009, Retragas non aveva ancora provveduto all'installazione degli impianti di misura presso 135 punti di riconsegna della propria rete di trasporto, in violazione della deliberazione 166/05.

A. Argomentazioni di Retragas

13. Nella memoria difensiva, la società chiede la chiusura del procedimento senza l'irrogazione di sanzioni, sulla base delle seguenti argomentazioni.
14. In primo luogo difetterebbe una norma che imponga alle imprese di trasporto, già operative al 1 ottobre 2003, come Retragas, di installare gruppi di misura presso i punti di riconsegna situati sulla propria rete di trasporto regionale. Infatti, ad avviso della società, l'art. 2, comma 3, lett. d), del DM 29 settembre 2005 - che prevede tra i requisiti per la "riclassificazione" come gasdotti o reti di trasporto regionale, la presenza di "(...) impianti di misura almeno in uscita" - non si applicherebbe alle reti di trasporto già esistenti. Né un siffatto obbligo sarebbe rinvenibile nel codice di rete predisposto da Retragas.
15. Secondariamente, la circostanza che l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09, ha trasferito dalle imprese di trasporto alle imprese di distribuzione la responsabilità dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione, confermerebbe secondo la società "*l'adeguatezza di metodi di organizzazione quali quelli adottati da Retragas*".
16. Inoltre, a parere di Retragas, le disposizioni delle deliberazioni 120/01 e 166/05 - che comprendono tra le attività dell'impresa di trasporto anche quella di misura del gas prelevato dalla propria rete - troverebbero un limite nei codici di

rete delle imprese di trasporto e ciò sarebbe confermato dalla delibera di avvio del presente procedimento, laddove afferma che detti codici di rete possono prevedere che il titolare dell'impianto di misura (responsabile dell'attività di *metering*) non sia la stessa impresa di trasporto, ma il titolare dell'infrastruttura connessa con la rete di trasporto.

17. Infine la società deduce, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, che la violazione contestata non sarebbe grave, poiché il sistema di misura c.d. "a diffalco" dei volumi non misurati direttamente (dato dalla differenza tra il volume in ingresso alla rete e quello in uscita dai punti dotati di misura diretta) e le relative allocazioni di gas naturale non avrebbe(ro) comportato reclami o lamentele da parte degli utenti della rete. Peraltro la società invoca l'applicazione di una circostanza attenuante, avendo avviato un programma di installazione dei misuratori presso "*tutti i punti in uscita dalla rete di trasporto*", programma dal 2010 preso in carico da A2A Reti Gas S.p.A., a seguito dell'attribuzione dell'attività di *metering* sui predetti punti alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione ARG/gas 184/09.

B. Valutazione delle argomentazioni di Retragas

18. Le predette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità della società per l'illecito contestato.
19. La tesi della mancanza di una disposizione riguardante l'obbligo delle imprese di trasporto, già operative al 1 ottobre 2003, di installare impianti di misura presso i punti di riconsegna delle rispettive reti di trasporto regionale, è infondata. In modo chiaro ed inequivocabile, infatti, proprio l'art. 2 recante "Criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale", comma 3, del DM 29 settembre 2005 richiamato da Retragas, prevede, tra i requisiti per la predetta classificazione, la necessaria presenza di "*impianti di misura almeno in uscita*" (lett. d) della disposizione citata) che devono essere posseduti, non solo dalle "*reti o i gasdotti di nuova realizzazione*", ma anche da "*quelli esistenti*", come nella fattispecie. L'invocata preesistenza della rete (rispetto alla citata disposizione) non è, pertanto, idonea ad escludere la sussistenza dell'obbligo *de quo* in capo a Retragas a far data dal riconoscimento della propria rete come rete di trasporto regionale, cioè dal 22 aprile 2008. Al riguardo, è altresì ininfluenza la dedotta assenza di una disposizione che preveda detto obbligo nel codice di rete di Retragas (la cui ultima versione, peraltro, essendo anteriore - 10 ottobre 2007 - all'insorgenza dell'obbligo in capo alla società - 22 aprile 2008 -, non avrebbe potuto evidentemente prevederlo), ricavandosi pienamente l'obbligo in esame dalle disposizioni normative e regolatorie richiamate dallo stesso esercente.
20. Del tutto inconferente è, poi, il richiamo alla deliberazione ARG/gas 184/09, successiva alla condotta contestata che, con riferimento ai punti di consegna della rete di distribuzione (coincidenti con i punti di riconsegna della rete di trasporto), ha trasferito la responsabilità dell'attività di *metering* dall'impresa di

trasporto all'impresa distributrice. Infatti, da tale mutamento del modello di organizzazione/responsabilità operato dal regolatore per coerenza con il nuovo assetto del servizio di misura dallo stesso delineato, non può certo inferirsi la non vincolatività per i soggetti regolati dei preesistenti modelli stabiliti dal regolatore e, dunque, la facoltà dei primi di discostarsene.

21. Non può essere accolta nemmeno l'argomentazione di Retragas secondo la quale le disposizioni delle deliberazioni 120/01 e 166/05 sarebbero recessive rispetto alle previsioni dei codici di rete delle imprese di trasporto e ciò risulterebbe dalla stessa deliberazione di avvio del presente procedimento. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla società, nella deliberazione di avvio vengono precisamente individuate, nei codici di rete di Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A., le due uniche eccezioni, giustificate anche da ragioni di natura storica, all'assetto generale delineato dalle deliberazioni 120/01 e 166/05, laddove nei due predetti codici è riconosciuto che titolare dell'impianto di misura e, dunque, responsabile dell'attività di *metering*, sia non l'impresa di trasporto, bensì il titolare dell'infrastruttura connessa con la rete di trasporto. Trattasi, dunque, di eccezioni circoscritte ai codici di rete delle citate società nella parte in cui disciplinano la responsabilità dell'attività di *metering*, rispetto alla quale invece il codice di rete di Retragas (prevedendo la responsabilità in capo all'impresa di trasporto) risulta coerente con l'assetto delineato dalle citate deliberazioni 120/01 e 166/05. La tassatività delle predette eccezioni all'assetto generale risulta chiaramente dalla deliberazione VIS 164/10, nella quale si afferma che l'assetto generale trova applicazione, fatte salve *“le predette limitazioni, per tutte le imprese che hanno iniziato a erogare il servizio su c.d. reti regionali di trasporto durante il periodo di vigenza della deliberazione n. 120/01 e/o n. 166/05, in seguito alla c.d. riclassificazione della predetta rete (da rete di distribuzione a rete di trasporto)”*, tra cui la stessa Retragas.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

22. L'art. 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni funzionali a garantire la tempestiva e non discriminatoria messa a disposizione di dati di misura corretti ed accurati. Ciò rende evidente il danno agli utenti della rete interconnessi a punti di riconsegna privi di misuratori, che non hanno potuto disporre di prelievi "misurati", e dunque certi ed effettivi.

24. In ordine alla durata, la violazione si è protratta dal 22 aprile 2008 fino al 31 dicembre 2009.
25. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti.
26. Quanto al profilo della *personalità dell'agente*, Retragas non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Sotto il presente profilo assume rilievo la circostanza dedotta dalla società nella memoria difensiva, inerente l'implementazione – già prima dell'avvio del presente procedimento – di un programma di installazione di misuratori presso i punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione. Dai piani di investimento pluriennali 2008-2012 e 2009-2013, inviati da Retragas all'Autorità ai sensi della deliberazione 166/05 (acquisiti con nota 25 marzo 2008, prot. 8468 e con nota 27 marzo 2009, prot. 14622), emerge, infatti, la previsione dell'installazione di diversi impianti di misura, pur in un contesto regolatorio in cui il relativo obbligo stava transitando in capo ai distributori.
27. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2009 da Retragas nell'esercizio dell'attività di trasporto del gas naturale è pari a circa euro 7.604.000

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Retragas S.r.l., della deliberazione 166/05;
2. di irrogare, a Retragas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 236.000 (duecentotrentaseimila);
3. di ordinare, a Retragas S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di comunicare il presente atto mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Retragas S.r.l., via Lamarmora, n. 230, 25124 Brescia e al

seguito indirizzo di posta elettronica certificata di Retragas S.r.l. info.retragas@pec.a2a.eu, nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni